

SIMONA GIULIANI  
ARCHITETTO

---

# CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA SICUREZZA

ai sensi D.Lgs. 81/2008, come modificato ed integrato dal D.Lgs 106/09

**Oggetto:** OPERE DI BONIFICA AREA PAV 9 (ex CIS24) – PIOLTELLO (MI)

**Committente:**

Comune di Pioltello  
Indirizzo: Via Carlo Cattaneo 1  
Recapiti telefonici: 02 92 3661

**Direttore lavori:**

**Coordinatore per l'esecuzione:**

**Data:**

Giugno 2014

**Aggiornamenti:**

## Sommario

- 1 Copertina e intestazione del capitolato
- 2 Sommario
- 3 Art. 1 - Oggetto del Capitolato Speciale di Appalto per la Sicurezza
- 4 Art. 2 - Ammontare dell'appalto
- 5 Art. 3 - Documenti che fanno parte del contratto
- 6 Art. 4 - obblighi ed oneri del Committente o del Responsabile dei Lavori
- 7 Art. 5 - Obblighi ed oneri dell'Appaltatore
- 8 Art. 6 - Obblighi ed oneri del Coordinatore in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori
- 9 Art. 7 - Obblighi ed oneri dei lavoratori autonomi e delle imprese subappaltatrici
- 10 Art. 8 - Obblighi del Direttore Tecnico di cantiere
- 11 Art. 9 - Personale dell'Appaltatore
- 12 Art. 10 - Condizioni dell'appalto
- 13 Art. 11 - Subappalti
- 14 Art. 12 - Invariabilità dei prezzi
- 15 Art. 13 - Opere relative ad attrezzature, apprestamenti e procedure esecutive non previste
- 16 Art. 14 - Modalità di pagamento, acconti
- 17 Art. 15 - Sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato o per mancanza dei requisiti minimi di sicurezza
- 18 Art. 16 - Ultimazione dei lavori, loro consegna
- 19 Art. 17 - Riserve dell'appaltatore, definizione delle controversie, procedimento amministrativo
- 20 Art. 18 - Arbitrato
- 21 Art.19 - Provvista dei materiali, accettazione, qualità ed impiego degli stessi
- 22 Art. 20 - Norme per la misurazione e valutazione dei lavori
- 23 Art. 21 - Normativa di riferimento

## Art. 1 - Oggetto del capitolato speciale per la sicurezza

Il presente capitolato speciale ha per oggetto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative per i lavori di:

### OPERE DI BONIFICA AREA PAV 9 (ex CIS24)

in Comune di Pioltello la conformità a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto dell'art. 15 - Misure generali di tutela - del D.Lgs. n° 81/08 e s.m.i. dei documenti allegati.

## Art. 2 - Ammontare dei costi della sicurezza

Le attrezzature, gli apprestamenti e le procedure di cui al presente capitolato speciale saranno valutati a corpo sulla base dei prezzi globali e forfettari contenuti nell'elenco prezzi allegato al presente capitolato.

L'ammontare complessivo dei costi per garantire le condizioni di sicurezza e igiene dei lavoratori durante le fasi lavorative, ammonta a

- **Totale oneri per la sicurezza** **€ 6486.63**
- e tale importo non è soggetto a ribasso d'asta.

## Art. 3 - Documenti che fanno parte del contratto

Sono allegati al contratto e ne fanno parte integrante:

1. il presente capitolato speciale per la sicurezza;
2. il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, del D.Lgs. n° 81/08 e successive modificazioni e integrazioni;
3. il fascicolo delle caratteristiche dell'opera, conforme all'articolo 91, comma 1 lettera d) del D.Lgs. n° 81/08 e s.m.i.;
4. la notifica preliminare, conforme all'art. 99 del D.Lgs. n° 81/08 e s.m.i.;
5. l'elenco prezzi unitari delle opere provvisionali;
6. Il computo metrico estimativo delle opere provvisionali e dei presidi di prevenzione e protezione, conforme all'art. 100 e allegato XV del D.Lgs. n° 81/08 e s.m.i.;
7. la documentazione di progettazione della sicurezza, come da art. 100 e allegato XV del D.Lgs. n° 81/08 e s.m.i.

## Art. 4 - Obblighi e oneri del Committente ovvero del Responsabile dei lavori

Al Committente, come primo responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori impiegati nella realizzazione delle opere da lui commissionate, competono le seguenti responsabilità:

1. provvedere a predisporre il progetto esecutivo delle opere date in appalto, prevedendo nello stesso la durata dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro (art. 90 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);
2. valutare il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il fascicolo di cui all'Art.91, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

3. provvedere alla stesura dei capitolati tecnici ed in genere degli allegati al Contratto di Appalto, nonché le spese di registrazione del contratto stesso;
4. nominare il Responsabile dei lavori (nel caso in cui intenda avvalersi di tale figura);
5. nominare il Direttore dei Lavori ed eventuali assistenti coadiutori;
6. nominare il Collaudatore delle opere;
7. nominare il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;
8. svolgere le pratiche di carattere tecnico-amministrativo, concernenti in particolare lo svolgimento delle pratiche e relative spese per l'ottenimento, da parte delle competenti autorità, dei permessi e delle concessioni, autorizzazioni, licenze, ecc., necessari per la realizzazione ed il successivo esercizio delle opere realizzate;
9. valutare le competenze professionali dei progettisti, del Direttore Lavori ed eventuali coadiutori e dei collaudatori;
10. Provvedere a comunicare all'impresa appaltatrice i nominativi del Coordinatori in materia di sicurezza e salute per la progettazione (nel prosieguo Coordinatore per la progettazione) e per l'esecuzione dei lavori (nel prosieguo coordinatore per l'esecuzione dei lavori);
11. sostituire, nei casi in cui lo ritenga necessario, i Coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori (se in possesso dei requisiti necessari);
12. chiedere all'Appaltatore di attestare l'idoneità tecnico-professionale, esibendo i documenti di cui all'Allegato XVII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
13. chiedere all'Appaltatore di attestare l'idoneità tecnico-professionale delle Imprese e dei lavoratori autonomi cui intende affidare dei lavori in subappalto, esibendo i documenti di cui all'Allegato XVII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
14. chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione contenente l'organico medio annuo distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti;
15. trasmettere agli organi di vigilanza territorialmente competenti, prima dell'inizio dei lavori, la Notifica Preliminare di cui all'art. 99 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
16. trasmettere all'amministrazione competente, prima dell'inizio delle opere oggetto del presente Capitolato, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori, unitamente alla documentazione di cui ai punti 12, 13 e 14 e unitamente a copia della notifica Preliminare di cui all'art. 99 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
17. il Committente o Responsabile dei Lavori, se nominato, assicura l'attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell'impresa affidataria previsti dall'Art. 97, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Nel caso in cui un committente nomini un Responsabile dei Lavori, non viene esonerato dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti in materia di igiene e sicurezza.

Nello svolgere tali obblighi, il Committente deve instaurare un corretto ed efficace sistema di comunicazione con il Responsabile dei lavori, l'Appaltatore e i Coordinatori per la sicurezza.

## **Art. 5 - Obblighi ed oneri dell'Appaltatore**

L'Appaltatore ha l'obbligo di dare completa attuazione alle indicazioni contenute nel seguente Capitolato, nei documenti allegati ed a tutte le richieste del Coordinatore per l'esecuzione; pertanto a lui competono le seguenti responsabilità:

1. richiedere tempestivamente, e comunque non oltre 10 giorni dalla firma dell'appalto, al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante dalle tavole grafiche di progetto ovvero nel piano di sicurezza;

2. redigere e consegnare al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e Coordinamento nel caso in cui tali modifiche assicurino un maggior grado di sicurezza;
3. nominare il Direttore Tecnico di cantiere e comunicarlo al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
4. comunicare al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
5. redigere e consegnare al Committente ovvero al responsabile dei Lavori ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento (conformemente a quanto indicato nell'Art. 131 – Piano di Sicurezza, lettera c), del D.Lgs. 163/06 e al punto 3 dell'Allegato XV del D.Lgs. 81/08;
6. aggiornare con cadenza mensile il piano operativo di sicurezza;
7. promuovere ed istituire, nel cantiere oggetto del presente capitolato, un sistema gestionale permanente ed organico diretto all'individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi operanti nell'ambito dell'impresa;
8. promuovere le attività di prevenzione, in coerenza a principi e misure predeterminati;
9. promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i momenti di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti;
10. mantenere in efficienza i servizi igienici di cantiere (uffici, mensa, spogliatoi, servizi igienici, ecc);
11. assicurare:
  - il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
  - la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;
  - le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali;
  - il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
  - la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;
12. provvedere all'assicurazione con un massimale di € 500.000 (euro cinquecentomila) contro i danni dell'incendio, dello scoppio del gas, e del fulmine per gli impianti e attrezzature di cantiere, per i materiali a piè d'opera e per le opere già eseguite o in fase di esecuzione;
13. provvedere all'assicurazione con un massimale di € 500.000 (euro cinquecentomila) di responsabilità civile per danni causati anche a terze persone ed a cose di terzi;
14. assicurare il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive previste dai piani di sicurezza ovvero richieste dal Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori;
15. disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle necessità delle singole fasi lavorative, segnalando al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori l'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;
16. rilasciare dichiarazione di aver provveduto alle assistenze, assicurazioni e previdenze dei lavoratori presenti in cantiere secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;
17. rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di lavoro lo richiedano;
18. provvedere alla fedele esecuzione di quanto contenuto nel piano di sicurezza e nei documenti di progettazione della sicurezza ed in particolare delle attrezzature e degli apprestamenti previsti conformemente alle norme di legge;

19. tenere a disposizione dei Coordinatori per la sicurezza, del Committente ovvero del Responsabile dei Lavori e degli Organi di Vigilanza copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione e al piano di sicurezza;
20. provvedere alla tenuta delle scritture di cantiere, alla redazione della contabilità ed alla stesura degli Stati di Avanzamento, a norma di contratto per quanto attiene alle attrezzature, agli apprestamenti ed alle procedure esecutive previste dal piano di sicurezza e individuate nel computo metrico;
21. fornire alle Imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:
  - adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;
  - le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre Imprese secondo quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.;
  - le informazioni relative all'utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione collettiva ed individuale;
22. mettere a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle Imprese subappaltanti e dei lavoratori autonomi il piano della sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza;
23. informare il Committente ovvero il Responsabile dei lavori e i Coordinatori per la sicurezza delle proposte di modifica al Piano di sicurezza formulate dalle Imprese subappaltanti e dai lavoratori autonomi;
24. organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del presente appalto;
25. affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare;
26. fornire al Committente o al Responsabile dei lavori i nominativi di tutte le Imprese e i lavoratori autonomi ai quali intende affidarsi per l'esecuzione di particolari lavorazioni, previa verifica della loro idoneità tecnico-professionale.

Nello svolgere tali obblighi l'Appaltatore deve instaurare un corretto ed efficace sistema di comunicazione con il Committente ovvero con il Responsabile dei lavori, con i Coordinatori per la sicurezza e tutti i lavoratori a lui subordinati.

#### **Art. 6 - Obblighi ed oneri del Coordinatore in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori**

Al coordinatore in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori, nominato dal Committente, competono le seguenti responsabilità:

1. verificare e assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza e di coordinamento;
2. verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare e di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest'ultimo;
3. adeguare i piani di sicurezza ed i fascicoli informativi in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando eventualmente le proposte delle imprese esecutrici;
4. verificare che le imprese esecutrici redigano gli aggiornamenti dei rispettivi piani operativi di sicurezza con la cadenza prevista dal presente capitolato;
5. organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

6. verificare quanto previsto dagli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i Rappresentanti per la sicurezza al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nel cantiere;
7. segnalare al Committente o al Responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle Imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni normative a quanto contenuto e prescritto nel piano di sicurezza e coordinamento ed eventualmente proporre al Committente o al Responsabile dei Lavori, in caso di gravi inosservanze delle norme di sicurezza, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;
8. provvedere nel caso in cui il Committente o al Responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito, alla segnalazione di cui al punto precedente, senza fornire motivate giustificazioni, a dare comunicazione delle inadempienze alla ASL territorialmente competente e alla Direzione Provinciale del Lavoro
9. sospensione in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Nello svolgere tali obblighi il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori deve instaurare un corretto ed efficace sistema di comunicazione con il Committente ovvero con il Responsabile dei lavori, con l'Appaltatore, con il Direttore Tecnico di cantiere e con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

#### **Art. 7 - Obblighi ed oneri dei lavoratori autonomi e delle Imprese subappaltatrici**

Al lavoratore autonomo ovvero all'Impresa subappaltatrice competono le seguenti responsabilità:

1. rispettare tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le richieste del Direttore Tecnico dell'Appaltatore;
2. utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformità alla normativa vigente;
3. collaborare e cooperare con le Imprese coinvolte nel processo costruttivo;
4. non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle altre Imprese presenti in cantiere;
5. informare l'Appaltatore sui possibili rischi per gli addetti presenti in cantiere derivanti dalle proprie attività lavorative.

Nello svolgere tali obblighi le Imprese subappaltatrici e i lavoratori autonomi devono instaurare una corretta ed efficace comunicazione con l'Appaltatore e tutti i lavoratori a lui subordinati.

#### **Art. 8 - Obblighi ed oneri del Direttore Tecnico di cantiere**

Al Direttore Tecnico di cantiere nominato dall'Appaltatore, competono le seguenti responsabilità:

1. gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
2. osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nei piani di sicurezza, le norme contrattuali di coordinamento del presente capitolato e le indicazioni ricevute dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
3. allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche non idonee o che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà;
4. vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori ed espressamente autorizzate dal Responsabile dei lavori.

L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dall'inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Nello svolgere tali obblighi il Direttore Tecnico di cantiere deve instaurare un corretto ed efficace sistema di comunicazione con l'Appaltatore, le Imprese subappaltatrici, i lavoratori autonomi, gli operai presenti in cantiere e il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

### **Art. 9 - Personale dell'Appaltatore**

Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato alle caratteristiche delle opere provvisionali in oggetto; sarà dunque formato e informato in materia di approntamento di opere provvisionali, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro.

L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, non oltre 15 giorni dalla consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli istituti previdenziali ed assicurativi.

Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare:

1. i regolamenti in vigore in cantiere;
2. le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
3. le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione;
4. tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore saranno formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, alle attrezzature e alle macchine di cui sono operatori, a cura e onere dell'Appaltatore medesimo.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale sia civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi e agli impianti di cantiere.

### **Art. 10 - Condizioni dell'appalto**

Nell'accettare i lavori oggetto del contratto l'Appaltatore dichiara:

1. di aver preso conoscenza delle opere provvisionali da predisporre, di aver visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;
2. di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti relativamente alle opere provvisionali.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come causa di forza maggiore contemplate nel Codice Civile ( e non escluse da altre norme nel presente Capitolato o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto).

Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi, secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione dei lavori.

### **Art. 11 - Subappalti**

L'Appaltatore non potrà subappaltare a terzi le attrezzature, gli apprestamenti e le procedure

esecutive o parte di esse senza la necessaria autorizzazione del Committente o del Responsabile dei Lavori ovvero del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Qualora durante l'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore ritenesse opportuno, nell'interesse stesso dello sviluppo dei lavori, affidare il subappalto a ditte specializzate, esso dovrà ottenere preventiva esplicita autorizzazione scritta dal committente ovvero dal Coordinatore per l'esecuzione.

Inoltre l'Appaltatore rimane, di fronte al Committente, unico responsabile delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive subappaltate per quanto la loro conformità alle norme di legge.

Il committente potrà far annullare il subappalto per incompetenza od indesiderabilità del subappaltatore, senza essere di questo tenuto ad indennizzi o risarcimenti di sorta.

### **Art. 12 - invariabilità dei prezzi**

I prezzi sono da intendersi fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura per tutte le opere e i materiali contemplati nel computo metrico delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive necessari per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori. Per altre forniture, diverse in materiale o forma, il Committente riconoscerà all'Appaltatore un prezzo diverso da stabilirsi di volta in volta, secondo le modalità specificate nel corrispondente articolo riportato nel Capitolato Speciale di Appalto – Disposizioni amministrative.

### **Art. 13 - Opere relative ad attrezzature, apprestamenti e procedure esecutive non previste**

È fatto obbligo all'Appaltatore di provvedere ai materiali, ai mezzi d'opera e ai trasporti necessari alla predisposizione di opere provvisorie, che per cause non previste e prevedibili, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o il Responsabile dei lavori ovvero il Committente, ritengano necessarie per assicurare un livello di sicurezza adeguato alle lavorazioni.

In questo caso per l'esecuzione dei lavori non previsti si farà riferimento ad un elenco prezzi informativi, ovvero si procederà a concordare nuovi prezzi, come riportato nell'articolo corrispondente del Capitolato Speciale di Appalto – Disposizioni Amministrative.

### **Art. 14 - Modalità di pagamento, acconti**

Gli stati d'avanzamento e le modalità di pagamento delle opere relative ad attrezzature, apprestamenti e procedure esecutive atte a garantire la sicurezza, sono definiti al corrispondente articolo del Capitolato Speciale d'Appalto – Disposizioni amministrative.

Ad ogni stato di avanzamento dei lavori verrà corrisposta una quota proporzionale dell'ammontare complessivo dei costi della sicurezza indicato all'art. 2 del presente Capitolato speciale per la sicurezza.

### **Art. 15 - Sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato o per mancanza dei requisiti minimi di sicurezza**

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o il Responsabile dei lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed immediato il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore.

La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

#### **Art. 16 - Ultimazione dei lavori, loro consegna**

Al termine dei lavori e a richiesta dell'Appaltatore, la Direzione Lavori redigerà il verbale di ultimazione dei lavori, a condizione che l'Appaltatore, dopo aver eseguito tutto quanto stabilito dal contratto, lasci l'area di cantiere (o le parti di esso interessate dalle consegne parziali) completamente libere da materiali e mezzi d'opera. Dalla data di ultimazione l'opera si intende consegnata.

L'occupazione, effettuata dalla proprietà senza formalità di esecuzione, tiene conto del collaudo provvisorio favorevole e ciò per ogni conseguente effetto.

Il tempo utile per l'ultimazione di tutti i lavori in appalto resta fissato in **66 (sessantasei)** giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data dell'ultimo verbale di consegna.

L'appaltatore, per il tempo impiegato nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, dovrà rimborsare al committente le relative spese di assistenza e sottostare ad una penale pecuniaria stabilita nella misura di 1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10%.

L'ammontare delle spese di assistenza e della penale verrà dedotto dall'importo contrattualmente fissato ancora dovuto, oppure sarà trattenuto sulla cauzione.

#### **Art. 17 - Riserve d'Appaltatore, definizione delle controversie, procedimento amministrativo**

In questi casi valgono le prescrizioni contenute nel corrispondente articolo riportato nel Capitolato Speciale di Appalto - Disposizioni amministrative.

#### **Art. 18 - Arbitrato**

Tutte le vertenze in materia di sicurezza che potessero insorgere fra il Committente e l'Appaltatore durante l'esecuzione degli stessi come al termine del contratto e che non si siano potute definire nella via amministrativa e giuridica, saranno deferite al giudizio di tre Arbitri amichevoli compositori in possesso dei requisiti professionali richiesti alla figura del Coordinatore per la sicurezza o di adeguate qualifiche in materia di sicurezza sul lavoro. Tali Arbitri saranno da nominarsi d'accordo tra le parti contraenti ed in difetto una da ciascuna delle parti contraenti ed il terzo dal Presidente del Tribunale di Milano.

#### **Art. 19 - Provvista dei materiali, accettazione, qualità ed impiego degli stessi**

I materiali e i manufatti utilizzati per la realizzazione delle opere relative ad attrezzature, apprestamenti e procedure esecutive atte a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, devono corrispondere alle prescrizioni del presente capitolato speciale, dei piani di sicurezza allegati ed essere conformi alle norme tecniche armonizzate ed alle norme di buona tecnica; dovranno inoltre rispondere a tutte le prescrizioni di accettazione a norma delle leggi in vigore all'atto dell'esecuzione dei lavori.

Spetta al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori stabilire quali materiali e manufatti siano soggetti alla sua accettazione prima del loro impiego.

## Art. 20 – Norme per la misurazione e valutazione dei lavori

Per tutte le opere provvisoriale previste nei piani di sicurezza, le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche e temporali in relazione alle unità di misura utilizzate nel computo metrico allegato al presente Capitolato e a quanto stabilito dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

## Art. 21 - Normativa di riferimento

La realizzazione e l'utilizzo delle opere relative alle attrezzature agli apprestamenti e alle procedure esecutive relative al presente capitolato dovranno essere conformi alle presenti norme di cui si riporta un elenco indicativo e non esaustivo:

- D.Lgs. 81/2008 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- D.Lgs. 106/2009 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 8, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Decreto 37/2008 Norme per la sicurezza degli impianti (e relativo regolamento di applicazione);
- D.P.R. n°459/96 Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/Cee, 91/368/Cee e 93/68/Cee concernenti il Ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine;
- D.Lgs. n°475/92 Attuazione della direttiva 89/ 686/Cee relativa ai dispositivi di protezione individuale;
- Art.2087 c.c. relativo alla tutela delle condizioni di lavoro;
- UNI 10942/aprile2001 – Piani di sicurezza – Guida alla compilazione dei piani di sicurezza e coordinamento;
- Normativa tecnica di riferimento Uni, Iso, Din, Ispesl, Cei, ecc.;
- Prescrizioni del locale Comando dei Vigili del fuoco;
- Prescrizioni dell'Asl;
- Prescrizioni dell'Ispettorato del lavoro;

Il rispetto delle norme sopra indicate è inteso nel senso più restrittivo, pertanto non solo la realizzazione delle opere relative ad attrezzature, apprestamenti e procedure esecutive sarà rispondente alle norme ma anche i singoli materiali e manufatti dovranno essere uniformati alle norme stesse.

In caso di emissione di nuove normative in corso d'opera sia di tipo prescrittivo sia di carattere tecnico, l'Appaltatore e i Coordinatori per la sicurezza sono tenuti a comunicarlo al Committente e dovranno essere attuati immediatamente i necessari adeguamenti.

L'eventuale maggiore onere sarà comunque riconosciuto soltanto se la data di emissione della norma risulterà essere posteriore alla data della gara d'appalto.

Dovranno inoltre essere rispettate le prescrizioni del Capitolato Speciale d'appalto, del presente Capitolato Speciale per la sicurezza e degli elaborati costituenti i documenti di gara anche se più restrittivi rispetto alla normativa in vigore, comunque sempre migliorative della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Il riferimento a normative riconosciute a livello internazionale verrà utilizzato dove esplicitamente indicato ed in ogni caso, quando la mancanza ovvero la carenza di norme italiane rende necessario ricorrere a standard non nazionali per assicurare il rispetto della più alta qualità delle opere.